



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE
DI VENEZIA

SEZIONE 1

SEZIONE

N° 1

REG.GENERALE

N° 1783/2015

UDIENZA DEL

04/07/2016 ore 15:00

riunita con l'intervento dei Signori:

- | | | | |
|--------------------------|-----------|----------|-----------------------|
| <input type="checkbox"/> | CELENTANO | ALDO | Presidente e Relatore |
| <input type="checkbox"/> | DONELLA | MARCO | Giudice |
| <input type="checkbox"/> | GRASSO | MAURIZIO | Giudice |
| <input type="checkbox"/> | | | |

N°

PP2/16

PRONUNCIATA IL:

04.07.2016

DEPOSITATA IN
SEGRETARIA IL

19.09.2016


Il Segretario

Assistente Tributario
Nicoletta Cicuto

N. Cicuto

ha emesso la seguente

SENTENZA



- sull'appello n. 1783/2015
depositato il 14/09/2015

- avverso la sentenza n. 79/2015 Sez:6 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale
di TREVISO

contro:

EFFE 3 SRL

VIA BUSTA 15 31044 MONTEBELLUNA

difeso da:

MESIRCA TIZIANA

VIA ISOLA DI MEZZO, 16 31100 TREVISO

e da

PIOVESAN ELISA

VIA ISOLA DI MEZZO, 16 31100 TREVISO

proposto dall'appellante:

AG. ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE TREVISO

Atti impugnati:

AVVISO DI ACCERTAMENTO n° T6X03ME02979/13 IRES-ALTRO 2007

AVVISO DI ACCERTAMENTO n° T6X03ME02979/13 IRAP 2007

MOTIVAZIONE

1. L'Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di Treviso, notificava alla EFFE 3 srl l'avviso di accertamento n. T6X03ME02979/2013 per l'anno 2007 con il quale accertava maggiore imposta IRES per euro 23.819,00 ed IRAP per euro 3.068,00 oltre a sanzioni ed interessi. L'accertamento si fondava su una segnalazione della Direzione Provinciale di Padova che aveva verificato l'esistenza di fatture per operazioni inesistenti, emesse dalla ditta individuale "MAK costruzioni di Vivian Gianda". Tra i soggetti destinatari di tali fatture figurava anche la EFFE 3 srl.
2. Avverso il predetto avviso proponeva ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale di Treviso la EFFE 3 srl lamentando la nullità dell'atto per intervenuta decadenza da parte dell'Agenzia delle Entrate dell'azione accertativa, l'illegittimità dell'avviso per difetto di motivazione, l'illegittimità dell'avviso per omesso controllo dei dati forniti dall'Ufficio di Padova, l'illegittimità dell'avviso per mancanza di prova dell'inesistenza delle prestazioni rese dalla "MAK costruzioni di Vivian Gianda" a favore della EFFE 3 srl, l'illegittimità dell'avviso nella parte in cui non riconosceva né la buona fede del contribuente né la deducibilità dei costi ai fini delle imposte dirette.
3. La Commissione Tributaria Provinciale di Treviso, sezione VI, con sentenza n. 79/06/15 del 12.1.2015, accoglieva il ricorso compensando le spese. Dopo aver disatteso le eccezioni procedurali i Giudici di primo grado ritenevano non adeguatamente comprovata l'inesistenza dell'operazione oggetto di contestazione, stante i relativi pagamenti effettuati a mezzo di assegni bancari e l'equivocità della circostanza di successivi prelievi effettuati dalla signora Vivian Gianda. Ad ulteriore conferma della carenza probatoria della pretesa, i giudici rilevavano la buona fede del contribuente che non avrebbe potuto rilevare, attraverso l'uso dell'ordinaria diligenza, le anomalie che avevano indotto l'Ufficio ad ipotizzare l'inesistenza delle operazioni.
4. Avverso la predetta decisione propone ricorso in appello l'Agenzia delle Entrate Direzione provinciale di Treviso che ribadisce la sufficienza degli elementi di fatto che supportavano la pretesa tributaria, fondata essenzialmente sulla impossibilità della Vivian di rendere quelle prestazioni con i dipendenti dichiarati e con i prelievi effettuati dal conto corrente in prossimità del pagamento delle fatture che rimanevano privi di giustificazioni in qualche modo corroborate. L'Ufficio, dopo essersi dilungato sull'infondatezza delle altre doglianze rappresentate dal contribuente in primo grado, chiede la riforma della impugnata sentenza con riconoscimento della correttezza del proprio operato.
5. Si costituisce in giudizio la EFFE 3 srl e con apposite controdeduzioni confuta partitamente le doglianze rappresentate dall'appellante. Propone poi appello incidentale con il quale insiste sull'intervenuta decadenza dell'azione accertatrice da parte dell'Ufficio, sul difetto di motivazione della sentenza, sulla erronea ritenuta adeguatezza della motivazione dell'avviso di accertamento, sulla omessa pronuncia sulla eccezione relativa all'omesso controllo dei dati e delle notizie.
6. All'odierna udienza le parti concludevano come da verbale.
7. Al di là della priorità logica delle questioni proposte con l'appello principale e con quello incidentale ed in applicazione del cd. principio della ragione più liquida-enunciato dalla Suprema Corte a SSUU (cfr Cass.n.9936/2014)- assorbente appare la considerazione-rilevabile d'ufficio- che con la legge 28-12-2015 n.208 (cd. legge di stabilità 2016- che, nella parte qui di interesse, è comunque in vigore e risulta applicabile per quanto concerne l'epoca dei fatti oggetto di scrutinio) si è abolito il raddoppio dei termini per l'accertamento in caso di violazioni che comportano l'obbligo di denuncia per uno dei reati tributari di cui al D.Lgs.n.74/2000.

Non è superfluo rilevare che la disciplina del cd.raddoppio dei termini era stata già oggetto di rilevanti modifiche da parte del D.Lgs.n.128/2015 che prevedeva per i periodi di imposta antecedenti al 2016 che la disciplina del raddoppio fosse circoscritta al periodo d'imposta in cui era stata commessa la violazione ma solo se la denuncia da parte dell'A.F. fosse stata presentata o trasmessa non oltre la scadenza ordinaria dei termini di decadenza per l'accertamento.

Il novum legislativo soprarichiamato (cd.legge di stabilità 2016),modificativo della disciplina di cui al D.Lgs.n.128/2015, comunque comporta che l'accertamento di cui si discute risulta affetto da invalidità sopravvenuta per decadenza del termine, risultando non controverso tra le parti che l'annualità 2007 era stata oggetto di rettifica mediante avviso di accertamento notificato l'11.12.2013.

8.Risultando la controversia risolta sulla base di un dato normativo sopravvenuto alla presentazione degli appelli appare conforme ai principi processuali disporre anche per questo grado la compensazione delle spese di giudizio.

P.T.M.

Conferma,nei termini di cui in motivazione,la decisione della Commissione Tributaria Provinciale di Treviso,sezione VI n.79/06/15 dichiarando l'invalidità sopravvenuta dell'accertamento per l'anno 2007 nei confronti della Effe 3 s.r.l. per intervenuta decadenza.Spese del grado compensate.

Venezia-Mestre 4 luglio 2016,


Il Presidente est.
Aldo Celentano